



REGOLAMENTO INTERNO AssoTABA

Art.1

Con questo regolamento interno l'Associazione intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a :

- Iscrizione dei soci ordinari e quote associative
- Istituzione dei Registri Nazionali
- Comitato Tecnico Scientifico
- Formazione Continua
- Codice di Condotta
- Organismo Nazionale di Vigilanza
- Procedimenti disciplinari

Art.2

Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo ed è ratificato dall'Assemblea dei Soci riunita secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art.3

Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.

Art.4

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

Art.5

Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, dalle donazioni, dai proventi di vendite di beni appartenenti all'associazione, dai contributi degli enti pubblici, dai proventi di convenzioni e di attività commerciali marginali e da tutte le eventuali rimanenze di quote raccolte per iniziative specifiche, non a carattere di beneficenza nei confronti di terzi. Il fondo comune è amministrato dal Tesoriere. L'amministrazione del fondo comune deve essere messa a disposizione dei soci per ogni eventuale verifica.

Art.6

Possono richiedere l'iscrizione in qualità di soci-ordinari (Tecnici ABA) coloro i quali versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea almeno triennale o titoli equipollenti;
- frequenza di un percorso formativo di almeno 60 ore teorico-pratiche specifico sulle tecniche ABA
- almeno 360 ore di esperienza pratica guidata supervisionata con almeno due diversi utenti
- aver superato un esame teorico pratico che attesti le competenze acquisite

Il CD sentito il parere del Presidente del CTS si riserva di valutare la qualità della formazione presentata dal candidato.

Coloro che sono in possesso dei requisiti per iscriversi devono seguire la seguente procedura:



1. Accedere al sito web www.assotaba.it;
2. Aprire la pagina della registrazione;
3. Compilare i campi richiesti: la foto del profilo deve essere preferibilmente di 300 x 300 pixel mentre l'immagine di copertina di 600 x 222 pixels;
4. Dopo l'invio della richiesta viene inviata una mail di benvenuto che avverte che il profilo è in attesa di essere approvato. Questo per fare in modo che solo tecnici qualificati possano iscriversi nel registro nazionale;
5. Dopo qualche giorno viene inviata un'altra mail con la notifica di attivazione dell'account e il link per accedere con username e password scelte al momento dell'iscrizione. Da questo momento il tecnico può gestire la sua pagina personale che sarà del tipo assotaba.it/tecnico/nome.cognome;
6. Ogni tecnico iscritto ad AssoTABA riceverà anche una mail personale del tipo nomecognome@assotaba.it.

Art.7

Nell'ottica di una valorizzazione del setting multiprofessionale nel quale opera il Tecnico ABA presso l'AssoTABA sono istituiti come di seguito, altri Registri Nazionali.

1. Registro Nazionale dei Tecnici ABA che costituisce libro dei soci ordinari.
2. Registro Nazionale dei Tecnici ABA in formazione
Per essere inseriti nel Registro Nazionale dei Tecnici ABA in Formazione i richiedenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - diploma di laurea almeno triennale o titoli equipollenti
 - frequenza di un percorso formativo di almeno 30 ore teorico-pratiche sulle tecniche ABA.
3. Registro Internazionale dei Tecnici ABA in formazione. Rivolto a coloro che sono in formazione fuori dal territorio nazionale e richiede gli stessi requisiti di accesso al registro nazionale tecnici in formazione.
4. Registro degli Enti di Formazione riconosciuti, a fini interni, dall'AssoTABA;
Ai fini dell'accertamento delle competenze professionali del Tecnico ABA e di quello in Formazione verrà attuata una procedura di accettazione e riconoscimento delle attività formative svolte da organismi terzi. Ai fini dell'inserimento nella lista interna di enti accettati e riconosciuti dall'AssoTABA dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:
 - L'ente formativo deve essere costituito da non meno di 5 anni;
 - Il docente deve documentare di aver ricevuto una documentazione specifica in analisi del comportamento ed esercitarla come attività prevalente;
 - Il programma deve essere rivolto a persone in possesso di un diploma di laurea almeno triennale o titoli equipollenti;
 - Il programma deve essere compatibile con il job design allegato al codice di condotta dell'AssoTABA;
 - Il programma deve prevedere una esperienza pratica guidata da un analista del comportamento di almeno 360 ore e con più di un utente;
 - Il programma deve prevedere una valutazione in uscita composta da un questionario a scelta multipla di 100 items con criterio di superamento di 70 su 100 ed una prova teorico pratica
 - Il percorso formativo deve contenere un modulo formativo dedicato all'approfondimento degli standard etici del tecnico ABA
5. Registro Nazionale degli Analisti del Comportamento. Possono richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale tutti i professionisti che documentino di aver ricevuto una formazione specifica in ABA in ottemperanza alle linee guida dell'AssoTABA che prevedono :



- Per l'Analista del Comportamento la Laurea Magistrale, un Master di II livello o equipollente in ABA e 750\1500 ore di pratica supervisionata oltre al superamento di un test a scelta multipla sulle competenze acquisite.
- Per l'Assistente Analista del Comportamento la Laurea triennale, un Master di I livello o equipollente in ABA e 500\1000 ore di pratica supervisionata oltre al superamento di un test a scelta multipla competenze acquisite.
- Per l'Analista del Comportamento-P la laurea magistrale in Psicologia o Medicina, un percorso formativo in ABA ed una specializzazione postuniversitaria in Psicoterapia Comportamentale e Cognitivista (CBT)

Il CD sentito il parere del Presidente del CTS si riserva di valutare la qualità della formazione presentata dal candidato e in caso di parere positivo procede all'inserimento, ai fini esemplificativi e non esaustivi, nei sopraelencati Registri.

Art.8

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio nomina il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico il quale propone gli altri membri che dovranno essere successivamente incaricati dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati. Il Comitato tecnico scientifico è composto da professionisti con alti profili accademici e/o clinici del panorama italiano in tema di Applied Behavior Analysis. Il CTS si riunisce almeno una volta all'anno anche in modalità telematica ed esprime pareri sugli eventi formativi con particolare riferimento alla formazione continua.

Art.9

L'AssoTABA avvierà una procedura di riconoscimento di eventi formativi per la formazione continua richiedendo ai propri soci di acquisire almeno 4 CF in tre anni (1 credito formativo corrisponde ad 8 ore di formazione in aula). AssoTABA si fa garante della realizzazione di eventi formativi propri o di organismi terzi per promuovere la formazione permanente dei propri associati.

Art.10

L'Organismo Nazionale di Vigilanza previsto in ottemperanza a quanto disposto dall'art.2 dello Statuto e dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, è composto da 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo ed ha pieni poteri nella emanazione ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari irrogati per violazioni del Codice di Condotta del Tecnico ABA. L'Organismo Nazionale di Vigilanza provvede a vigilare sulla condotta professionale degli associati sulla base di quanto disposto dal Codice di Condotta e dal relativo Regolamento Disciplinare.

Art.11

L'accettazione incondizionata del Codice di Condotta rappresenta il requisito di base per l'iscrizione dei candidati nel Registro Nazionale dei Tecnici ABA e di quelli in Formazione. Il Codice di Condotta è redatto ai sensi dell'art 2 comma 3 della Legge 4/2013 in conformità all'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e consente l'irrogazione di sanzioni disciplinari per le violazioni del medesimo codice. Le regole del Codice di condotta sono vincolanti per tutti gli iscritti all'AssoTABA e gli iscritti al registro Nazionale dei Tecnici in formazione. Il Tecnico ABA iscritto nel registro è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti



di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.

Art.12

I tecnici ABA iscritti all'AssoTABA che si rendano colpevoli di violazioni delle norme deontologiche previste dal Codice di Condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte dell'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'AssoTABA. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che comportino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice di condotta, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione del Tecnico ABA.

Art.13

Gli iscritti al registro Nazionale dei Tecnici ABA in formazione avendo sottoscritto il codice di condotta sono vincolati al giudizio dell'Organismo Nazionale di Vigilanza che proceda alla fase istruttoria e può proporre come sanzione l'esclusione dal registro con decorrenza immediata dalla data di emissione del provvedimento

Art.14

Ai sensi dell'art. e comma 4 della legge 4/2013 l'AssoTABA promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, nello specifico l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

All'interno del sito internet www.assotaba.it, è illustrata la procedura riservata ai consumatori che, avendo avuto rapporti professionali con un Tecnico ABA, iscritto all'AssoTABA, intendono presentare reclamo circa le modalità con cui si è svolto il suddetto rapporto professionale.

Approvato in data 31 agosto 2015